



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

Decreto n. 7 del 09.12.2013

DECRETO DEL PRESIDENTE

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità nazionale anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

Richiamati i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

Visto, altresì, l'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013.

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà provvedere anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.".

NOMINA

ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, il Segretario dell'Unione Dr. Franco Famà.



Il Presidente
F.to Emanuele Cera